

## REGIONE TOSCANA

### LEGGE REGIONALE 4 Giugno 2007 , n. 33

**Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana").**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17  
del 13 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 1/2004

1. Alla lettera a) del comma 1 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), sono aggiunte, in fine, le parole: "in direzione della semplificazione amministrativa e della qualita' e accessibilita' dei servizi pubblici".

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 1/2004

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2004 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito del territorio regionale, aderiscono al sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), attraverso la Rete, cui appartengono ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, condividendo regole ed infrastrutture nel quadro delle compatibilita' con il sistema nazionale".

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 1/2004

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2004, e' aggiunta la seguente: "h-bis) infrastruttura di rete regionale: insieme di collegamenti dei sistemi, degli apparati e dei servizi che garantiscono la connettivita', la sicurezza, la cooperazione applicativa, le comunicazioni, l'identificazione e l'accesso fra i sistemi informativi dei soggetti della Rete".

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 1/2004

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 1/2004 e' sostituita dalla seguente: "a) sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo pubblico, entrambi da perseguire secondo i modelli di cooperazione istituzionale definiti nella presente legge e promozione dell'interoperabilita' tra tutte le pubbliche amministrazioni a

livello territoriale per favorire l'interazione e la cooperazione, anche nell'ambito del sistema pubblico di connettivita', e per assicurare, nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione e salvaguardando l'autonoma potesta' degli enti locali, il coordinamento informativo ed informatico dei dati tra le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale; ".

2. Dopo la lettera l) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2004, e' aggiunta la seguente:

"l-bis) incentivazione, promozione e protezione dei nomi a dominio riferiti agli enti e al territorio regionale".

#### Art. 5.

##### Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 1/2004

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2004, sono aggiunte, in fine, le parole: "e concorre a proteggere, nell'ambito delle politiche di sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza, i termini generalmente riferiti a concetti geografici o geopolitici di interesse dei soggetti della Rete.". 2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2004, e' aggiunto il seguente:

"2-bis. L'infrastruttura di rete regionale e' un'infrastruttura condivisa a livello territoriale e costituisce l'articolazione regionale del sistema pubblico di connettivita', assicurandone i livelli minimi di servizio, di sicurezza e di sviluppo secondo le disposizioni e le regole tecniche assunte nell'ambito del sistema stesso".

#### Art. 6.

##### Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 1/2004

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2004 e' sostituito dal seguente: "2. Il Programma, di durata corrispondente a quella del programma regionale di sviluppo (PRS), e' approvato dal Consiglio regionale su proposta della giunta regionale, formulata tenendo conto degli indirizzi e dei documenti programmatici della Rete. Tale Programma contiene:

a) gli interventi a sostegno degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b);

b) gli interventi a sostegno della formazione del personale della Regione e degli enti aderenti alla Rete, da perseguire preferibilmente in forma stabile, anche con riferimento agli amministratori locali;

c) gli interventi a sostegno della gestione e dello sviluppo dell'infrastruttura tecnologica, nonche' dei servizi e delle attivita' della Rete.".

2. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2004 e' sostituito dal seguente:

"3. La giunta regionale approva annualmente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), il documento attuativo del Programma mediante deliberazione che viene comunicata al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali. Il documento attuativo concorre alla formazione del Piano di attivita' annuale della Rete di cui all'art. 17".

#### Art. 7.

##### Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2004

1. L'art. 9 della legge regionale n. 1/2004 e' sostituito dal seguente: "Art. 9. (Compiti della Regione nella Rete). - 1. La Regione ha compiti di promozione, cofinanziamento e gestione dell'infrastruttura tecnologica della Rete, ivi compresi i servizi di

base e per la cooperazione applicativa. La Regione fornisce, anche mediante specifiche convenzioni con altri soggetti pubblici della Rete, ogni servizio funzionale allo svolgimento delle attività e al perseguimento degli obiettivi della Rete, comprese le attività di cui all'art. 9-bis.

2. La Regione cura la progettazione, la realizzazione, la prevenzione, il monitoraggio e l'evoluzione del sistema pubblico di connettività nel proprio ambito territoriale, coordinandosi alle soluzioni progettuali ed applicative adottate a livello nazionale, al fine di consentire uno sviluppo coerente del sistema stesso.

3. La giunta regionale adotta, su proposta del Comitato strategico, un apposito disciplinare contenente le prescrizioni tecniche necessarie per l'attuazione delle finalità di cui al comma 2".

#### Art. 8.

Inserimento dell'art. 9-bis nella legge regionale n. 1/2004

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 1/2004 è inserito il seguente: "Art. 9-bis (Attività di segreteria). - 1. La Rete dispone di una segreteria che svolge compiti di supporto tecnico e organizzativo.

2. La segreteria della Rete è collocata presso la Regione o uno dei soggetti pubblici della Rete; il personale necessario all'attività della segreteria può essere messo a disposizione dalla Regione o dai soggetti pubblici della Rete anche tramite comando di personale.".

#### Art. 9.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 1/2004

1. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 1/2004 è sostituito dal seguente: "3. L'Assemblea, nella sua componente di cui all'art. 8, comma 2, nomina il Comitato strategico e ne disciplina la composizione".

#### Art. 10.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 1/2004

1. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 1/2004 è sostituito dal seguente: "3. Il Comitato resta in carica per l'intera legislatura nel corso della quale è stato nominato e disciplina il proprio funzionamento e le modalità organizzative con atti approvati dalla maggioranza assoluta dei componenti.".

#### Art. 11.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 1/2004

1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 1/2004 sono aggiunte, in fine, le parole: "; la durata del mandato del Coordinatore non può superare quella del Comitato strategico".

#### Art. 12.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 1/2004

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 1/2004 sono aggiunte, in fine, le parole: ". Il Consiglio regionale nomina due membri dell'Osservatorio.".

#### Art. 13.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 1/2004

1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2004 è sostituito dal seguente: "2. Il Piano è adottato dal Comitato strategico ed è comunicato, insieme al Documento di monitoraggio di

cui all'art. 15, comma 2, alla giunta regionale.".  
La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 giugno 2007

Il Vicepresidente:Gelli

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 maggio 2007.